SOCIETÀ STORICA FRIULANA

CARTA
POLITICO-AMMINISTRATIVA
DELLA
PATRIA DEL FRIULI
AL CADERE DELLA REPUBBLICA VENETA

SAGGIO

DI

GIAN LODOVICO BERTOLINI & UMBERTO RINALDI

CON UNA PREMESSA DI PIETRO SILVERIO LEICHT

UDINE
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ
PALAZZO BARTOLINI

1913

PREMESSA.

Il disegno di questa Carta fu svolto dal professore Gian Lodovico Bertolini in alcune comunicazioni pubblicate in questi ultimi anni, nelle quali ei dette conto del materiale che doveva servire a costruire la Carta, raffigurando le divisioni politiche, amministrative e giurisdizionali del Friuli ed i loro confini al tempo del veneto dominio (1). Nell'esecuzione dell'opera, il Bertolini trovò un valente collaboratore nel prof. Umberto Rinaldi; ed essi, insieme compulsando carte e documenti, poterono figurare l'intricato quadro delle varie partizioni rappresentate nella Carta. Il Rinaldi nell'integrazione dei limiti territoriali introdusse il fecondo principio che le prime unità amministrative si conservano immutate pur nel passaggio dei varî dominî; ed a lui è poi dovuto esclusivamente il lavoro cartografico.

Avendo seguito attentamente il lavoro dei due egregi studiosi, e per corrispondere ad un loro desiderio, mi sono assunto il compito di dare, nelle pagine che seguono, una breve illustrazione dei termini storico-giuridici adoperati.

Nella relazione, che presentai intorno a questa Carta al congresso tenuto nell'ottobre 1911 dalla nostra Società a S. Daniele del Friuli, osservai come la fisionomia del Friuli, al cadere del secolo XVIII, abbia un'importanza grande dal lato storico, perchè « non rappresenta un fuggevole momento, ma abbraccia, si può « dire, un periodo di tre secoli, dal Cinquecento all'Ottocento »(2).

(1) G. L. BERTOLINI, *Dell'antica divisione amministrativa della Patria del Friuli*, in *In Alto*, 1908, n. 2 e 3; ID., *Vecchia divisione ammnistrativa e documenti per una Carta storica della Patria del Friuli al cadere della Repubblica veneta*, ibid., 1909, n. 4, 5 e 6; ID., *Per la Carta storica della Patria del Friuli al cadere della Repubblica veneta. Nota dichiarativa dei documenti*, in *Bollett. della Società geograf. ital.*, 1910, n. 5.

(2) Ved. *Memorie stor. Forogiuliesi*, VII, 1911, p. 292.

Dal lato politico si può andare, anzi, anche più in là, perchè, ove si tolgano al Friuli veneto i territorî di Pordenone, di Latisana, di Castelnuovo, di Belgrado e di Codroipo, che erano, il primo dei duchi d'Austria, gli altri del conte di Gorizia, si avrà il quadro del Friuli patriarcale prima del 1420 con le restanti isole straniere, che ne rompono la unità, formate dai feudi concessi direttamente dall'impero e da quelli che, col mezzo dell'avvocazia o per altre vie, erano pervenuti nelle mani dei Goriziani dalla chiesa aquileiese. Nè la cosa è molto diversa, a primo aspetto, dal punto di vista amministrativo e giurisdizionale. Ciò corrisponde alla natura eminentemente conservatrice della veneta Signoria: non che la prudenza de' suoi padri tenesse immobili gli ordinamenti provinciali, ma essa soleva innestare il nuovo nel vecchio con sottili provvidenze e senza cangiamenti repentini. Perciò nella costituzione della nostra regione, alla caduta della Repubblica, troviamo ancòra in piedi la Patria col suo parlamento, le giurisdizioni, le milizie, le imposizioni parlamentari, le gastaldie e gli ordini tutti, che eran sopravvissuti alla caduta del governo patriarcale, pressochè immutati. Ma poi, a chi ben guardi, nella Carta stéssa, che abbiamo ora dinanzi, apparirà che l'edifizio secolare s'è andato cangiando entro sè medesimo fino a mutar natura: uno dei punti più importanti del mutamento sta in quei quartieri della contadinanza, che si vedon qui disegnati, e che, dalla metà del Cinquecento in poi, si vanno raffermando fino a costituire il fondamento degli ordini fiscali della provincia sottratti all'influenza parlamentare. Converrà, pertanto, intenderci un cotal poco sul significato di tali termini.

Patria. — Il significato di « Patria » non è affatto uguale nei varî documenti dell'epoca. Per alcuni la « Patria del Friuli » abbraccia i territorî più svariati: vi troviamo spesso compreso il Cadore, e talvolta anche paesi oltre il Livenza come la Motta e Oderzo, che non ebbero mai dipendenza dal Friuli (1); in altri, il significato di Patria si può confondere col Friuli veneto, fosse o no sotto il governo del luogotenente (2). Più esatto, dal punto di vista amministrativo e storico, è il significato al quale s'atten-

(1) Così, per esempio, nel *Protogiornale ad uso della serenissima dominante città di Venezia*, a. XLVI, 1794, p. 49. Nella carta del Friuli annessa all'*Orazione* in lode del luogotenente Rota, Venezia, 1792, sono esclusi Oderzo e la Motta, ma è compreso il Cadore.

(2) Così, per esempio, nel ms. del cassiere della contadinanza G. M. Pisenti, intitolato *Nomi delle città, fortezze, castelli e ville della Patria del Friuli*, che sta nella mia raccolta ed è servito agli autori per la divisione dei quartieri.

nero gli autori: per essi la Patria è la parte del Friuli soggetta al luogotenente e rappresentata nel parlamento. Infatti questo rappresenta « l'università di tutta la Patria » (1), e le scritture più autorevoli riguardanti i territorî che furono, come Cividale, Palma ecc., sottratti all'autorità del luogotenente o che, come Pordenone, Belgrado, Castelnuovo ecc., non vi erano mai stati soggetti, ce li mostrano appunto « separati dalla Patria » (2).

In generale, si può affermare che nel territorio contenuto nella Patria fosse compreso tutto lo stato patriarcale, quale cadde in mano di Venezia nel 1420, se si eccettuino i territorî di Cividale, di Palmanova e di Marano, dei quali si dirà in appresso. Gli altri territorî veneti, che fan parte del Friuli geografico, ma non son soggetti al luogotenente, non erano prima del 1420 sottoposti al governo patriarcale. Così Pordenone, feudo dei duchi d'Austria, che cadde in mano a Venezia soltanto nel 1508, Latisana, ch'era dei conti di Gorizia, e via dicendo. Si sarebbe però molto lungi dal vero se si credesse che la Patria rappresentasse un territorio omogeneo quanto ai poteri riservati al luogotenente od agli aggravî dei sudditi: ciò, del resto, sarebbe stato poco conforme all'indole feudale de' suoi ordinamenti. Dobbiamo distinguere, riguardo a ciò, quel che concerne la giurisdizione dalla materia dei contributi fiscali.

GIURISDIZIONI. — Il territorio della Patria è suddiviso in giurisdizioni. Di queste, però, alcune sono sottoposte a signori ecclesiastici o feudali, ovvero a comunità che partecipano al parlamento e con ciò, almeno in parte, al governo della provincia; altre, invece, sono in mano del governo: le così dette « ville comuni », che nei primi secoli del governo veneto s'aggruppano anche in qualche distretto giurisdizionale come il capitanato di Tricesimo (3). Il bisogno urgente di denaro, che alla Serenissima cagionarono le interminabili guerre turchesche, condusse il governo veneto a spogliarsi un po' per volta di queste ville comuni, le

(1) Così il dotto Francesco Beretta nella descrizione del Friuli, che sta nel vol. XX, par. I, dello *Stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo*, p. 203.

(2) Capitale per questo è la stampa di carattere ufficiale *Patria del Friuli divisa in otto quartieri*, Udine, 1667. Così la relazione del provveditore Balbi per Cividale, in *Monografie offerte all'arciv. Bricito*, Udine, 1847, p. 11: «... prima che la Città si separasse dalla Patria ». Così per Pordenone la ducale d'investitura 6 luglio 1647: «... con la sua totale separazione « e disgregazione dal rimanente della Patria » e l'altra 4 giugno 1695: « Essendo la comunità « con particolar decreto... separata da codesta Patria... »; vedi *Statuta Portusnaonis*, Venetiis, 1755, pp. 265 e 272.

(3) Eretto più tardi in contea per i Valentinis; cfr. BERTOLINI, *Per la Carta stor.* ecc. cit., p. 16 dell'estr.

cui giurisdizioni furon vendute, con titoli onorifici, a ricchi mercanti o a famiglie di nobiltà cittadinesca della provincia o di fuori. Queste giurisdizioni, che son dette « dominicali », erano concesse con investiture feudali, ma non davano diritto a sedere in parlamento (1).

Quanto alle giurisdizioni parlamentari, esse, come osservava già il Bertolini, sono all'incirca le stesse che esistevano al tempo del patriarcato. Nei primi due secoli del dominio veneto si aggregarono al parlamento alcune nuove giurisdizioni, come quella di Cassacco, feudo dei Montegnacco, di S. Odorico (presso Sacile), feudo dei Ragazzoni e poi dei Flangini, S. Foca dei Valvason di Maniago, Sidrano de' Ricchieri; feudi che prima d'allora non aveano voto (2). In altri casi nuove famiglie subentrano a vecchie estinte come i Mantica a Fontanabona, i Formentini a Cusano, gli Altan a Salvarolo; si tratta però di voci esistenti dal tempo patriarcale. Per la comunità di Mossa, caduta in potere degli imperiali, votava un rappresentante fiscale.

Il sovrapporsi e l'incrociarsi dei diritti feudali faceva sì che i castelli e le terre forti potessero dare origine a più voci parlamentari e a più giurisdizioni. Un esempio tipico è quello datoci da Aviano, ove c'era un antico feudo d'abitanza per la custodia del castello ed accanto ad esso s'era formata una terra munita di privilegio di borghesia; poi abitanza e terra s'erano fuse insieme, ma avevano conservato un duplice voto in parlamento. La comunità non aveva, come era frequente in Friuli, giurisdizione piena neppure in prima istanza, e perciò il patriarca vi mandava un gastaldo o capitano; dei diritti giurisdizionali da questo esercitati furono investiti dai Veneziani i NN. HH. Gabrieli conti di S. Polo, i quali esercitavano pertanto in Aviano la giurisdizione senza voto in parlamento perchè non l'aveva il gastaldo patriarcale (3); i comunisti, come consorti successi nel diritto di abitanza, avevano il voto in parlamento, ma senza giurisdizione poichè questa era passata nella comunità; la comunità, infine, aveva voto e giurisdizione per quanto, come s'è detto, molto ridotta.

(1) Vedi su ciò PORCIA, *Descrizione della Patria del Friuli*, Udine, 1897, p. 80.

(2) Ved. GIAMPICCOLI, *Notizie del Parlamento e delle giurisdizioni della Patria del Friuli*, Belluno, 1782.

(3) Per tutto ciò vedasi PORCIA, op. cit., e poi la pubblicazione intitolata: *Documenti e regesti sui feudi d'Aviano e genealogia dei Policreti*, Udine, 1911, con premessa del co. A. di Porcia, e BERTOLINI, *Per la Carta* cit., p. 15.

Ciò che si disse d'Aviano ci mostra che neppure le giurisdizioni parlamentari erano uguali fra loro. Infatti, ad esempio, quanto ai giudizî nei territorî soggetti ai Savorgnan del Monte, le appellazioni in civile e in criminale dalle sentenze emesse dai capitani, che essi tenevano nelle varie giurisdizioni, si portavano agli stessi signori, e dal giudizio di questi si poteva muovere una terza istanza al Consiglio dei Dieci a Venezia. Nella giurisdizione dei conti di Porcia, ci si poteva appellare al luogotenente soltanto nei processi criminali; nel territorio di Cividale, prima che si separasse dalla Patria, soltanto nei civili. Nella maggior parte dei luoghi, andavano al luogotenente le appellazioni così in civile come in criminale.

Naturalmente i poteri dei giusdicenti non si esaurivano colla definizione dei litigi insorgenti nei loro territorî: v'erano molti altri diritti annessi alla giurisdizione. Così, per esempio, a Pinzano i Savorgnan riscuotevano il dazio delle zattere che fluitavano nel Tagliamento, eleggevano gli osti ed i fornaî, non essendo permesso ad alcuno di aprir osteria o vender vino, carni e formaggi al minuto senza lor concessione; avevano il diritto di caccia, di conceder licenza per iniziare le vendemmie, oltre i pioveghi per i restauri dei castelli; di più nominavano il podestà del villaggio (1). Questi diritti variavano all'infinito secondo i luoghi ed i privilegi dei signori.

Delle giurisdizioni della Patria sono segnati nella Carta tutti i capoluoghi. Quanto al territorio di ciascuna di esse, gli autori si dovettero limitare ad indicare soltanto i confini delle comunità parlamentari e delle varie giurisdizioni dei Savorgnan. Nella relazione più sopra ricordata così m'esprimeva in proposito: « Sarebbe stato desiderio del Bertolini e del Rinaldi ed anche « mio, di comprenderle tutte (le giurisdizioni coi loro confini) « nella Carta, o, se non tutte, almeno le parlamentari; ma gravi « difficoltà vi si opposero. Anzitutto, era molto difficile identificare « i confini; in molti casi i paeselli son divisi fra due o più gius- « dicenti (cito, per esempio, Jutizzo, Teor ecc.). Le giurisdizioni « molte volte s'incrociano, s'incastrano l'una nell'altra, formando « delle isole, e per il loro numero è ben difficile il poterle dif- « ferenziare con un colore speciale per ciascuna ». Non parliamo

(1) I diritti dei signori di Savorgnan in molte loro terre si trovan descritti in una *Notificazione del Catastico ai provveditori dei Feudi*, 24 gennaio 1670, che fu riprodotta in una grossa stampa *ad lites* nel 1818.

poi dei casi, abbastanza frequenti, in cui esse si sovrappongono. Da ciò deriva l'impossibilità di rappresentare graficamente la cosa. « Fu dovuta abbandonare, pertanto, questa categoria di divisioni « territoriali e ci si limitò a segnare con un'apposita indicazione « i capoluoghi delle giurisdizioni. Tuttavia si fece eccezione per « due specie di giurisdizioni che furon contraddistinte nella Carta « e cioè le giurisdizioni delle comunità parlamentari e della fa- « miglia Savorgnan del Monte. Vale per i Savorgnan la ragione « che, così, dalla Carta si ha un'idea dei dominî di questa « potentissima casa, la quale rappresenta veramente la spina dor- « sale della storia friulana per varî secoli, e che era quasi uno « stato dentro lo stato. Per le giurisdizioni delle comunità ha « importanza il fatto che esse sono spesso il nucleo di futuri « distretti, formati dall'amministrazione francese nel 1797. La « giurisdizione Savorgnan, così frastagliata e così differentemente « privilegiata, dà poi un'idea della difficoltà che offrirebbe la costru- « zione di una carta giurisdizionale per tutto il Friuli » (1).

Quest'organizzazione politico-amministrativa non era del tutto corrispondente a quella fiscale: le due branche non avevano perfetta corrispondenza neppure al tempo patriarcale, ma la disparità diviene anche maggiore al tempo veneto quando, di fronte alla Patria, nel territorio governato dal luogotenente si costituisce, come già si disse, la contadinanza. Vediamo, anzitutto, quale sia, per sommi capi, l'ordinamento fiscale della Patria.

CONTRIBUTI FISCALI. — Le gravezze che colpivano i sudditi veneti della Patria del Friuli erano di varia natura: oltre i dazî di confine, vi sono i dazî interni di varie specie: dell'imbottato, delle carni, dell'olio, della macina, dei quali parte andava ai giusdicenti, parte al governo centrale. Nel 1755 si stabilì che nelle nuove investiture feudali si eccepissero tutti i dazî stabiliti dopo il 1517.

Poi, oltre a questi, c'erano i tributi diretti, dei quali alcuni erano « reali », gravavano cioè in proporzione degli averi, altri erano « personali » (2). Delle gravezze reali la sola « imposizione » andava a vantaggio del parlamento per determinati motivi e doveva essere erogata secondo lo scopo indicato nell'atto, mercè il quale era

(1) La relazione fu stampata nelle *Memorie storiche Forogiuliesi*, VII, 1911, p. 292 sgg.

(2) L'elenco colla distinzione si trova nelle *Leggi per la Patria e Contadinanza*, Udine, 1686, p. 338.

richiesta. Le altre gravezze dovevano esser pure deliberate dal parlamento; ma venivano poi versate nelle casse dello Stato veneto. Alcune di esse erano « ordinarie », cioè deliberate una volta per sempre, o per un lungo periodo: per la riscossione bastava, in tal caso, l'ordine dei sei deputati del parlamento. Così, per esempio, per il « sussidio », che per due secoli rimane stabilito nella somma di 5500 ducati (1); così per una offerta di ducati 15.439 e 3 denari che il parlamento deliberò nel 1572 di versare annualmente al principe finchè durasse la guerra di Candia, in sostituzione del « campatico » che si voleva imporre sin d'allora dal governo veneto (2). Le altre gravezze reali erano « straordinarie », dovevano essere cioè deliberate volta per volta dal parlamento, quando ne fosse il caso. Così avviene di regola del « donativo ».

Le gravezze fin qui ricordate erano imposte per contingente sugli abbienti, con una specie d'allibramento, secondo la sostanza di ciascuno. Erano esenti i lavoratori manuali, gli artefici, i piccoli mercanti che non avessero 50 ducati di « cavedal ». Il contingente generale era prima diviso in quote determinate fra le varie giurisdizioni e cioè: Udine, singoli castellani, singole comunità parlamentari, giurisdizione di Tricesimo, ville comuni, Savorgnani ecc. (3).

Venivano poi le « tanse » che erano contribuzioni che il governo aveva diritto di esigere per speciali motivi: mantenimento delle genti d'armi o dei fanti, spese di sanità ecc. Anche qui v'era un contingente che vien ripartito per capi: questi capi erano i così detti « fuochi di lista » (4), unità di contribuzione corrispondenti ad una certa quantità di terreno, alla quale erano adeguati gli opifizî ecc. Questa è l'antica base di contribuzione dei tempi patriarcali. Dal 1665, a queste tanse si aggiunge il campa-

(1) Che ciò fosse ancora nel sec. XVIII si rileva da una *stampa del fidelissimo Parlamento* del 1768, p. 182.

(2) Vedi su ciò G. CASSI, *Il Campadego in Friuli*, in *Bollettino della Civica biblioteca* di Udine, II, p. 31, e PALLADIO, *Historie del Friuli*, Udine, 1660, II, p. 195.

(3) *Leggi* cit., p. 514.

(4) Pei fuochi di lista vedasi P. ANTONINI, *Il Friuli orientale*, Milano, 1865, p. 251. Che il « campadego » anche in Friuli fosse imposto sulla nuova base si vede, per esempio, negli *Statuti della Patria del Friuli*, Udine, 1785, p. 177, ove sono riportate delle *terminazioni* dei sindaci di terraferma pel Friuli del 12 luglio 1722, nelle quali si legge: « pervenuta che « sia dall'Ecc.mo Senato l'imposizione del *nuovo* 'campatico' e 'tansa' ..... ». Così negli Statuti di Pordenone già ricordati, a p. 271, c'è una ducale del 1655, ove si parla dell'*ultima* imposizione del « campatico ». In generale, ved. SANDI, *Storia civile della repubblica di Venezia*, Venezia, 1756-69, II, 2, 734; IV, 1, 412 e FERRO, *Dizionario del diritto comune*, Venezia, 1779, III, 5.

tico che viene imposto definitivamente su tutti gli stati veneti. Esso è riscosso per quotità determinate secondo i bisogni dello Stato, sulla base di un catasto, nel quale erano descritte le possessioni di ogni contribuente, distinguendosi i terreni arativi dai prativi e boschivi, che erano colpiti, per ciascun « campo », con una quota minore dei primi. La quota era più leggiera nel Friuli e nel Veronese in confronto delle altre province dello Stato più ricche di terreni fertili. Nel secolo XVIII il campatico era la maggior contribuzione che la provincia friulana desse al governo centrale.

Dalle tanse e particolarmente da quelle sulle genti di arme pretesero d'essere esclusi i castellani, i quali asserivano di non doverle perchè erano obbligati a servizio personale, in caso di guerra, al principe; alla fine però dovettero cedere, ottenendo l'esenzione di un solo fuoco per castello (1).

Vengono poi le « fazioni personali », anch'esse distribuite per « fuochi » (2): queste non sono soltanto prestazioni d'opera, ma si risolvono sovente in esazioni di denaro. Così le spese per le armi delle cernide, per gli stipendî d'avvocati, esattori, sindaci; poi trovan posto tra esse tutti i pioveghi, prestazioni d'opera per i palazzi pubblici, per escavazioni di fosse, per la costruzione delle fortezze, pel trasporto delle robe dei magistrati, infine la prestazione di soldati delle cernide, di archibugieri, di galeotti e così via. La natura personale fa sì che qui valgano le esenzioni dei varî ordini di privilegiati: nobili, ecclesiastici, cittadini ecc.

In questo sistema d'imposizioni, un grandissimo potere, che poteva generare facilmente degli abusi, stava nelle mani di coloro che ne stabilivano gli estimi, o che costituivano gli elenchi dei fuochi di lista. A questo ufficio eran chiamati da tempo immemorabile i deputati della Patria, ossia i sei componenti il consiglio del parlamento. Ciò era giustificato nei tempi nei quali la somma del governo apparteneva al parlamento più ancora che al patriarca; più tardi però, coll'occupazione veneziana, il potere del parlamento ebbe un gran rovescio, perchè Venezia ridusse la somma del governo nelle mani del luogotenente, ed all'antica assemblea tolse quasi ogni importanza politica (3). Si comprende

(1) *Leggi* cit., p. 593.
(2) *Leggi* cit., p. 288.
(3) Si deve ricordare ciò che avvertì già il Liruti, *Notizie del Friuli*, Udine, 1776, V, 177, che il parlamento non ebbe alcuna parte nella dedizione del Friuli alla Repubblica veneta: perciò non potè salvaguardare esplicitamente i suoi poteri. Il solo documento che

come, perduto l'antico prestigio, dovessero facilmente insorgere altri ordini della provincia contro il potere esclusivo che esso si arrogava ancora nelle imposte ed in altre materie. Qui si dovrebbe parlare della lotta combattuta per più secoli, a questo proposito, tra il parlamento e la città di Udine, che mal soffriva d'essere ancora sottoposta all'autorità parlamentare; ma ciò esce dal campo, del quale gli autori della Carta intendevano occuparsi, perchè la disputa non ebbe alcuna influenza sulle divisioni topografiche friulane. Ben diverse sono le conseguenze della lotta combattuta contro il parlamento dal corpo dei villaggi friulani, designato col nome di « contadinanza » (1).

CONTADINANZA. — È noto come nel secolo XVI, dopo la sanguinosa rivolta del giovedì grasso, nella quale i rustici sfogarono gli odî secolari suscitati dalle oppressioni feudali, abbruciando castelli, saccheggiando case, uccidendo e ferendo a dritta e a manca, la veneta Signoria cercasse di troncare dalle radici le ragioni del dissidio fra i signori e la contadinanza. Dopo le severe repressioni che colpirono i saccheggiatori, si pose mano alle riforme. I castellani avevano tentato varie volte di ottenere, prima e dopo la rivolta, l'assenso della signoria di Venezia a norme dannose ai rustici: poco dopo l'occupazione ci troviamo dinanzi, per esempio, ad una petizione diretta ad ottenere la facoltà di poter « contra consuetudines suos angariare rusticos » (2); si volevano cioè rendere i contadini friulani, protetti da secolari consuetudini, che ne determinavano gli obblighi e i diritti, alla condizione dei francesi « corvéables à merci et à volonté ». Contro questi rinnovati tentativi dei feudali, i decani dei villaggi, umili rappresentanti dei rustici già nell'età feudale, si uniscono, nominando avvocati e sindaci, presentando suppliche al governo veneto, chiedendo a questo protezione ed aiuti. Coll'assenso di Venezia e colla forzata acquiescenza del parlamento, la conta-

possa forse riferirsi ad esso è una ducale del 15 aprile 1424 (riportata in un volume ms. della mia raccolta, II, *Varietà friulane*, p. 10), nella quale si accenna ad una petizione che i nobili della Patria avevano fatta « circa privilegia et immunitates quas habent ». Il doge risponde: « quod nostrae intentionis fuit et est quod nobiles omnes praedicti gaudere de- « beant sine diminutione privilegiis, concessionibus, et immunitatibus, et antiquis consue- « tudinibus quibuscumque, quas habent in Patria antedicta..... ». In questa assicurazione è implicita la continuazione delle convocazioni degli stati.

(1) Per questo argomento, si vedano, se vuolsi, i miei studî: *La rappresentanza dei contadini presso il veneto luogotenente*, in *Studi e Frammenti*, Udine, 1903, e *Un movimento agrario nel Cinquecento*, nella *Rivista italiana di sociologia*, 1908, fasc. VI.

(2) La ducale è riportata nel mio ms. *Varietà Friulane* cit.

dinanza si costituisce fra il 1530 e il 1570 in un robusto organismo. La sua rappresentanza è formata dai decani delle ville divisi in otto quartieri, quattro di qua e quattro di là del Tagliamento (1). Questi nominano otto sindaci generali che hanno la rappresentanza dei contadini, davanti al governo veneto, in contraddittorio col parlamento. Le questioni principali vertevano sulla distribuzione degli aggravî e la formazione degli estimi e degli elenchi dei « fuochi », nelle quali sorgevano gravi abusi. Dal 1587 i sindaci generali hanno diritto d'intervenire nel riparto delle imposte, nella formazione dei fuochi di lista, che sino allora erano stati esclusivo compito dei deputati della Patria. Insieme ai sindaci, la contadinanza aveva ottenuto fin dal 1525 l'istituzione dello « scontro » ufficiale, che vien eletto dai sindaci generali e controlla i conti delle esazioni che erano allora versate nella cassa della Patria. Nel 1569, dopo lunghe lotte, la contadinanza potè fare ancor un passo, ottenne cioè di poter nominare un cassiere che tenesse egli stesso i denari, che i decani delle ville riscuotevano dai rustici per i varî contributi. Alla cassa della Patria, si era venuta così contrapponendo una cassa della contadinanza. In seguito anche l'organizzazione dei depositi d'arme per le cernide, ossia milizie paesane levate dal governo pei bisogni del paese, passa alla contadinanza (2).

Questa rappresentanza dei rustici, organizzata sotto gli auspicî nel governo veneto, è veramente un fatto singolarissimo nel diritto pubblico di questi tempi. Con ciò un grande mutamento era avvenuto: questa progressiva sottrazione di funzioni pubbliche a danno dei giusdicenti, faceva sì che si menomasse grandemente il carattere di ordine precipuo dello Stato che questa classe aveva avuto sino allora. Ormai i magistrati della contadinanza, per quanto umili, esercitavano funzioni statuali nelle giurisdizioni; la Patria non era più lo Stato, ma era una frazione di esso, di fronte alla quale stava la contadinanza.

Il territorio friulano governato dal luogotenente, non è tutto compreso, però, negli otto quartieri della contadinanza. Questi erano costituiti sopra tutto per l'esazione delle fazioni, e perciò

(1) La prima origine di questa divisione non è ben certa; e ve n'ha qualche traccia, però, già nell'epoca patriarcale. Vedasi, in particolar modo, la divisione in quintieri ordinata per le milizie dal parlamento nella sua tornata del 4 luglio 1335; De Rubeis, *Monumenta Ecclesiae Aquil.*, col. 895. Di questi quintieri quattro erano sulla sinistra del Tagliamento ed uno sulla destra.

(2) Tutto ciò è descritto nel mio studio cit. sulla *Rappresentanza dei contadini*.

le parti del territorio, che sono esenti da esse in tutto o almeno in buona parte, rimangono estranee all'autorità dei magistrati della contadinanza (1). Così avviene dei castelli e delle città perchè, dice il Porcia (2), gli abitanti sono « riservati alle fa- « zioni che abbisognano nei detti castelli » (3); così la Carnia, che era esente per antichi privilegi dalle fazioni personali; e lo stesso accade dei territorî di Moggio, di Venzone e della parte montuosa del territorio di Cividale, nei quali l'esenzione risponde all'onere della custodia dei confini in tempo di guerre e di pestilenze (4). Rimasero pure escluse dalla contadinanza le comunità di S. Vito e di S. Daniele per concessione avuta dalla Signoria quando, cessato il patriarcato, al quale eran sottoposte, come ultimo residuo della sua antica dominazione temporale, vennero comprese nel territorio governato dal luogotenente (5).

Finalmente, si deve notare che Udine aveva ottenuta l'esenzione d'una parte dei villaggi della sua giurisdizione, come compenso dell'onere, che questi avevano di tenere in buon assetto i canali, che conducevano l'acqua nella città (6).

TERRITORI SEPARATI DALLA PATRIA. — Rimane da ultimo a dir qualcosa di questi territorî, dei quali, come già si avvertì, la maggior parte è formata da luoghi che, ai tempi del patriarca,

(1) Così ne parla la *Topografia veneta*, Venezia, 1787, IV, 212: « Il corpo villatico, o sia « contadinesco, è composto da tutte le ville della provincia, che contribuiscono alla camera « fiscale. Questo corpo è rappresentato da 8 sindaci, che vengono eletti alla presenza del « rappresentante della provincia, da' nunzj delle ville stesse, e invigilano alla direzione del- « l'intera loro economia. Deve però avvertirsi che in questo corpo non sono descritte se « non 455 ville, essendo le altre per diverse ragioni privilegiate ». La *Topografia* continua poi dicendo che le « cernide » della provincia comprendono 2500 soldati, divisi in 5 corpi, sotto 5 capi coi loro sergenti, i quali si adunano a disciplinarli alcune volte all'anno alla presenza d'un uffiziale maggiore, detto « collaterale ». Il numero dei galeotti ordinarî che deve somministrare la provincia è di 800.

(2) PORCIA, *Descrizione* cit., p. 58.

(3) Ved. CECCHETTI, *La Carnia*, in *Atti del R. Ist. veneto*, serie IV, vol. III, p. 16 dell'estr.

(4) Ved. JOPPI, *Notizie della terra di Venzone*, Udine, 1871, p. 36, ed inoltre BERTOLINI, *Dell'antica divisione* cit., p. 4 dell'estr.

(5) Questo risulta dal decreto dei Pregadi, 29 dicembre 1763 (*Codice feud. della Repubblica Veneta*, Venezia, 1779, p. 210), e dalla *Topografia* cit., 228, dove però per errore son dette *separate* anzichè *esenti*.

(6) In questi territorî s'avevano poi delle suddivisioni interne: dalla Carnia propriamente detta si distingueva il territorio dei due Forni (di sopra e di sotto) soggetti alla giurisdizione dei Savorgnan. La Carnia, a sua volta, era divisa nei quartieri di Gorto, S. Pietro, Tolmezzo e Socchieve, retto ciascuno da un capitano che esigeva le varie rendite fiscali, presiedeva alle cernide, ordinava il taglio dei boschi, disponeva per la guardia dei confini ecc. Questi capitani erano membri del consiglio di Tolmezzo, « comunità parlamentare », alla quale spettava la giurisdizione assoluta di tutta la Carnia, ed era presieduta, come altre comunità, dal gastaldo proposto dalla comunità ed approvato dal luogotenente; il gastaldo aveva in appalto la riscossione dei redditi fiscali di tutta la Carnia.

erano soggetti a principi stranieri, e perciò non erano rappresentati nel parlamento. Così Latisana fu venduta, coll'assenso della Repubblica veneta, dal conte di Gorizia al patrizio Giacomo Morosini ed a Giacomo Ciola a dì 25 d'agosto del 1430. Pordenone, che rimase fino al 1508 ai duchi d'Austria, fu in quell'anno infeudata dalla Repubblica al suo generale Bartolomeo d'Alviano, che l'aveva conquistata contro gli austriaci. Castelnuovo e Belgrado pure tolte agli austriaci furono investite nel 1514 a Girolamo Savorgnan in premio della sua gagliarda difesa d'Osoppo. Marano, che prima della caduta del governo patriarcale aveva voce in parlamento come comunità, venne poi perduta nel 1531 dai Veneziani e fu imperiale fino al 1542, nel quale anno la Repubblica veneta la riebbe, comprandola dal maresciallo Strozzi che l'aveva tolta agli austriaci.

Quanto a Palmanova, la sua esenzione dal potere del luogotenente dovette dipendere dall'esser piazza forte, governata da « uno dei primi senatori della repubblica col titolo di provve- « ditor generale » (1); questo ufficiale non poteva essere, pel suo grado, sottoposto al luogotenente; anzi lo vediamo disporre, in certe materie, anche nel territorio della Patria nei territorî separati, come superiore ai governatori.

Più importante di tutti questi corpi separati come estensione e popolazione era il provveditorato di Cividale, che fu istituito il 16 agosto 1553, quando Cividale, dopo lunghe lotte col parlamento, riuscì a separarsi dalla Patria. Il territorio soggetto al provveditore si suddivide poi, per rispetto alla fazione, nel « territorio del basso piano di Cividal del Friuli » e nelle così dette « convalli di Antro e di Merso », che corrispondono alla gastaldia di Antro. Queste ultime godevano gli stessi privilegi che abbiamo veduto favorire le altre regioni montuose e confinarie come la Carnia, Moggio e Venzone: erano cioè esenti dalle fazioni personali; questa esenzione era stata loro confermata una prima volta il 21 settembre 1492 dal doge Agostino Barbarigo e poi successivamente da altre ducali (2). Per la giurisdizione spettante all'antica gastaldia, il territorio delle convalli era diviso nelle due « banche » di Antro e di Merso, formate da 12 giudici elettivi per ciascuna, i quali giudicavano alla presenza del gastaldo o di un

(1) *Topografia* cit., p. 231.

(2) Vedi per questo M. LEICHT, *La Gastaldia d'Antro*, nelle *Memorie stor. Forog.*, VIII, 1911, p. 49.

suo rappresentante. Gl'interessi dei valligiani erano poi difesi davanti al provveditore di Cividale o alla veneta Signoria dai sindaci delle convalli, nominati dall'assemblea generale dei decani delle ville slave (1).

Anche nel territorio del basso piano di Cividale erasi organizzata la contadinanza in modo non molto diverso dalla contadinanza della Patria. V'hanno, infatti, due sindaci nominati dall'arrengo dei decani delle ville del territorio, gli avvocati, gli esattori ed una cassa separata da quella della comunità (2).

* * *

Abbiamo così sommariamente percorse le linee dell'organizzazione politico-amministrativa del Friuli veneto, che trova la sua espressione grafica nella Carta. Quest'organizzazione durò, come si sa, sino al cadere della veneta Signoria. Il 6 giugno 1797 dal quartier generale dell'armata d'Italia, il generale Bernadotte emanò un decreto, col quale ordinava « che la parte del Friuli che tro- « vasi sopra la riva sinistra del Tagliamento sia divisa in undici « distretti...... amministrati dalla municipalità dei capoluoghi » (3). Parlamento, giurisdizioni, contadinanza, banche, tutto era spazzato dal soffio possente della rivoluzione. *Incipit novus ordo!* A questo provvedimento, veramente radicale, altri ne seguirono di varia natura, per opera dei molti governi, che, con alterna vicenda, ressero le cose friulane dopo quel giorno memorabile. Non dirò tuttavia che in molti punti sotto il nuovo non traspaia l'antico, come suole accadere sovente nelle cose umane; è indubbio che, ad esempio, molte odierne partizioni amministrative o giudiziarie vedono delimitato il loro territorio dai confini delle antiche giurisdizioni o da altre divisioni della Patria; ed anche da questo lato l'opera dei benemeriti autori della Carta riesce sommamente interessante.

PIETRO SILVERIO LEICHT.

(1) Vedi, per queste istituzioni, C. PODRECCA, *Slavia Italiana*, Cividale, 1887, p. 94 sgg.

(2) Dal 1635 in poi, il provveditore generale di Palma, che prende il titolo di provveditore generale della Patria del Friuli, emana una serie di decreti diretti a togliere varî abusi che si avevano nelle gestioni della contadinanza di Cividale. Tali decreti sono riprodotti insieme ai rendiconti del cassiere, ai versamenti fatti dai decani e ad altri documenti interessanti, in una *Stampa del territorio del basso piano di Cividal del Friuli*, s. a.; ma circa del 1756.

(3) L'opuscolo è intitolato: *Armata d'Italia al quartier generale di Udine. Li 18 Pratile, Anno 5 (6 giugno 1797)*, in Udine, per Marco Gallici, Alla Fontana, Stampatore, e sta nella mia raccolta.

Notizia sui criterî di costruzione della Carta

L'esecuzione di una Carta politico-amministrativa della Patria del Friuli al cadere della veneta Repubblica offriva molte difficoltà per varie ragioni. Anzitutto, mancano documenti cartografici dell'epoca, che possano servire all'assunto; si conservano bensì varie carte del Friuli costruite nel '700, delle quali si può vedere un diligentissimo elenco nel *Saggio* dovuto al compianto G. Marinelli, ma queste carte sono in iscala molto piccola, e molte di esse hanno indicazioni del tutto approssimative; nessuna poi offre confini di qualche partizione interna. Anche i documenti dai quali si possano dedurre certe notizie topografiche, specialmente per i confini delle giurisdizioni e delle divisioni amministrative, sono scarsissimi. Il nostro lavoro si fonda essenzialmente su alcune compilazioni di carattere ufficiale, che dànno il quadro giurisdizionale di tutto il Friuli nell'epoca designata (1). Tali pubblicazioni, dette spesso « alfabetiche » per essere disposte appunto in ordine alfabetico, si moltiplicano nel secolo XVIII, ed alcune, come quelle del Giampiccoli, vennero anche accompagnate da carte, che però non si possono seguire con piena fede, perchè riscontrate in più di un caso inesatte. Ma tali alfabetiche non dànno la descrizione topografica di un territorio; esse si limitano a noverare le località dipendenti da una determinata giurisdizione, e talvolta anche discordano fra loro.

A tali difficoltà altre se ne aggiungono, che derivano dall'incrociarsi delle giurisdizioni di vario ordine, alle quali uno stesso paese era soggetto in diverse guise: talvolta un paese medesimo

(1) Ved. Bertolini, *Per la Carta stor.* cit.

era spartito in più divisioni amministrative o giurisdizionali senza che si sappia esattamente come avveniva la divisione. Si dice a mo' d'esempio: mezzo Teor, o un terzo di Jutizzo, senza più oltre precisare.

Altre difficoltà si incontrarono nell'identificare le località indicate dalle alfabetiche; in molti casi si tratta di poche case, che si fan ricordare perchè soggette a giurisdizioni speciali, ed ora, cessata la ragione di distinguerle, han perduta l'antica individuazione (1). Altre volte la difficoltà derivò da ciò che il corso dei secoli o gli errori degli amanuensi modificarono radicalmente qualche nome d'abitato.

Paesi e partizioni indicate. — Come si avverte nella Premessa, scopo essenziale della Carta era quello d'indicare i confini politici ed i confini delle divisioni amministrative, che, infatti, vi furon segnati; quanto alla parte giurisdizionale, invece, ci si limitò ad indicare i confini delle varie giurisdizioni Savorgnan e quelli delle comunità parlamentari e ciò per le ragioni esposte nella Premessa medesima. Risultano poi dalla Carta di per sè i limiti delle giurisdizioni delle comunità o signorie separate dalla contadinanza o dalla Patria, perchè coincidenti con quelli delle divisioni amministrative. Dal punto di vista dell'estensione territoriale, le giurisdizioni, di cui diamo i confini, abbracciano la più gran parte del territorio friulano. Delle altre giurisdizioni si indicò solo il centro con segni speciali, che distinguono le parlamentari dalle dominicali.

Quanto alle comunità rurali, furono indicate nella Carta tutte quelle comprese nel corpo della contadinanza e perciò elencate nei quartieri di questa. Nei territorî, che stan fuori dei quartieri della contadinanza, si omisero di segnare le giurisdizioni dominicali, essendo di pochissima entità, e delle comunità rurali si segnarono soltanto quelle che avessero una certa importanza in sè, oppure nei riguardi topografici.

Tracciato dei confini. — Le difficoltà, che abbiamo più sopra rilevate, si fecero sentire in particolar modo quando si

(1) I nomi non identificati sono: Quaderno, Dolpino, Raisicco, S. Zenone, Zevola, Masarolis (sotto Zegliacco secondo il Giampiccoli), Rauscet, Talazzaia, Cunanins, Casafranca. Per le località, che hanno oggi nome diverso da quello delle alfabetiche e delle vecchie carte, abbiamo segnato entrambi i nomi, mettendo tra parentesi quello attuale: per esempio: Puglia, Casamatta ecc.

erano soggetti a principi stranieri, e perciò non erano rappresentati nel parlamento. Così Latisana fu venduta, coll'assenso della Repubblica veneta, dal conte di Gorizia al patrizio Giacomo Morosini ed a Giacomo Ciola a dì 25 d'agosto del 1430. Pordenone, che rimase fino al 1508 ai duchi d'Austria, fu in quell'anno infeudata dalla Repubblica al suo generale Bartolomeo d'Alviano, che l'aveva conquistata contro gli austriaci. Castelnuovo e Belgrado pure tolte agli austriaci furono investite nel 1514 a Girolamo Savorgnan in premio della sua gagliarda difesa d'Osoppo. Marano, che prima della caduta del governo patriarcale aveva voce in parlamento come comunità, venne poi perduta nel 1531 dai Veneziani e fu imperiale fino al 1542, nel quale anno la Repubblica veneta la riebbe, comprandola dal maresciallo Strozzi che l'aveva tolta agli austriaci.

Quanto a Palmanova, la sua esenzione dal potere del luogotenente dovette dipendere dall'esser piazza forte, governata da « uno dei primi senatori della repubblica col titolo di provve- « ditor generale » (1); questo ufficiale non poteva essere, pel suo grado, sottoposto al luogotenente; anzi lo vediamo disporre, in certe materie, anche nel territorio della Patria nei territorî separati, come superiore ai governatori.

Più importante di tutti questi corpi separati come estensione e popolazione era il provveditorato di Cividale, che fu istituito il 16 agosto 1553, quando Cividale, dopo lunghe lotte col parlamento, riuscì a separarsi dalla Patria. Il territorio soggetto al provveditore si suddivide poi, per rispetto alla fazione, nel « territorio del basso piano di Cividal del Friuli » e nelle così dette « convalli di Antro e di Merso », che corrispondono alla gastaldia di Antro. Queste ultime godevano gli stessi privilegi che abbiamo veduto favorire le altre regioni montuose e confinarie come la Carnia, Moggio e Venzone: erano cioè esenti dalle fazioni personali; questa esenzione era stata loro confermata una prima volta il 21 settembre 1492 dal doge Agostino Barbarigo e poi successivamente da altre ducali (2). Per la giurisdizione spettante all'antica gastaldia, il territorio delle convalli era diviso nelle due « banche » di Antro e di Merso, formate da 12 giudici elettivi per ciascuna, i quali giudicavano alla presenza del gastaldo o di un

(1) *Topografia* cit., p. 231.
(2) Vedi per questo M. Leicht, *La Gastaldia d'Antro*, nelle *Memorie stor. Forog.*, VIII, 1911, p. 49.

suo rappresentante. Gl'interessi dei valligiani erano poi difesi davanti al provveditore di Cividale o alla veneta Signoria dai sindaci delle convalli, nominati dall'assemblea generale dei decani delle ville slave (1).

Anche nel territorio del basso piano di Cividale erasi organizzata la contadinanza in modo non molto diverso dalla contadinanza della Patria. V'hanno, infatti, due sindaci nominati dall'arrengo dei decani delle ville del territorio, gli avvocati, gli esattori ed una cassa separata da quella della comunità (2).

* * *

Abbiamo così sommariamente percorse le linee dell'organizzazione politico-amministrativa del Friuli veneto, che trova la sua espressione grafica nella Carta. Quest'organizzazione durò, come si sa, sino al cadere della veneta Signoria. Il 6 giugno 1797 dal quartier generale dell'armata d'Italia, il generale Bernadotte emanò un decreto, col quale ordinava « che la parte del Friuli che tro« vasi sopra la riva sinistra del Tagliamento sia divisa in undici « distretti...... amministrati dalla municipalità dei capoluoghi » (3). Parlamento, giurisdizioni, contadinanza, banche, tutto era spazzato dal soffio possente della rivoluzione. *Incipit novus ordo!* A questo provvedimento, veramente radicale, altri ne seguirono di varia natura, per opera dei molti governi, che, con alterna vicenda, ressero le cose friulane dopo quel giorno memorabile. Non dirò tuttavia che in molti punti sotto il nuovo non traspaia l'antico, come suole accadere sovente nelle cose umane; è indubbio che, ad esempio, molte odierne partizioni amministrative o giudiziarie vedono delimitato il loro territorio dai confini delle antiche giurisdizioni o da altre divisioni della Patria; ed anche da questo lato l'opera dei benemeriti autori della Carta riesce sommamente interessante.

PIETRO SILVERIO LEICHT.

(1) Vedi, per queste istituzioni, C. PODRECCA, *Slavia Italiana*, Cividale, 1887, p. 94 sgg.

(2) Dal 1635 in poi, il provveditore generale di Palma, che prende il titolo di provveditore generale della Patria del Friuli, emana una serie di decreti diretti a togliere varî abusi che si avevano nelle gestioni della contadinanza di Cividale. Tali decreti sono riprodotti insieme ai rendiconti del cassiere, ai versamenti fatti dai decani e ad altri documenti interessanti, in una *Stampa del territorio del basso piano di Cividal del Friuli*, s. a.; ma circa del 1756.

(3) L'opuscolo è intitolato: *Armata d'Italia al quartier generale di Udine. Li 18 Pratile, Anno 5 (6 giugno 1797)*, in Udine, per Marco Gallici, Alla Fontana, Stampatore, e sta nella mia raccolta.

Notizia sui criterî di costruzione della Carta

L'esecuzione di una Carta politico-amministrativa della Patria del Friuli al cadere della veneta Repubblica offriva molte difficoltà per varie ragioni. Anzitutto, mancano documenti cartografici dell'epoca, che possano servire all'assunto; si conservano bensì varie carte del Friuli costruite nel '700, delle quali si può vedere un diligentissimo elenco nel *Saggio* dovuto al compianto G. Marinelli, ma queste carte sono in iscala molto piccola, e molte di esse hanno indicazioni del tutto approssimative; nessuna poi offre confini di qualche partizione interna. Anche i documenti dai quali si possano dedurre certe notizie topografiche, specialmente per i confini delle giurisdizioni e delle divisioni amministrative, sono scarsissimi. Il nostro lavoro si fonda essenzialmente su alcune compilazioni di carattere ufficiale, che dànno il quadro giurisdizionale di tutto il Friuli nell'epoca designata (1). Tali pubblicazioni, dette spesso « alfabetiche » per essere disposte appunto in ordine alfabetico, si moltiplicano nel secolo XVIII, ed alcune, come quelle del Giampiccoli, vennero anche accompagnate da carte, che però non si possono seguire con piena fede, perchè riscontrate in più di un caso inesatte. Ma tali alfabetiche non dànno la descrizione topografica di un territorio; esse si limitano a noverare le località dipendenti da una determinata giurisdizione, e talvolta anche discordano fra loro.

A tali difficoltà altre se ne aggiungono, che derivano dall'incrociarsi delle giurisdizioni di vario ordine, alle quali uno stesso paese era soggetto in diverse guise: talvolta un paese medesimo

(1) Ved. BERTOLINI, *Per la Carta stor.* cit.

era spartito in più divisioni amministrative o giurisdizionali senza che si sappia esattamente come avveniva la divisione. Si dice a mo' d'esempio: mezzo Teor, o un terzo di Jutizzo, senza più oltre precisare.

Altre difficoltà si incontrarono nell'identificare le località indicate dalle alfabetiche; in molti casi si tratta di poche case, che si fan ricordare perchè soggette a giurisdizioni speciali, ed ora, cessata la ragione di distinguerle, han perduta l'antica individuazione (1). Altre volte la difficoltà derivò da ciò che il corso dei secoli o gli errori degli amanuensi modificarono radicalmente qualche nome d'abitato.

PAESI E PARTIZIONI INDICATE. — Come si avverte nella Premessa, scopo essenziale della Carta era quello d'indicare i confini politici ed i confini delle divisioni amministrative, che, infatti, vi furon segnati; quanto alla parte giurisdizionale, invece, ci si limitò ad indicare i confini delle varie giurisdizioni Savorgnan e quelli delle comunità parlamentari e ciò per le ragioni esposte nella Premessa medesima. Risultano poi dalla Carta di per sè i limiti delle giurisdizioni delle comunità o signorie separate dalla contadinanza o dalla Patria, perchè coincidenti con quelli delle divisioni amministrative. Dal punto di vista dell'estensione territoriale, le giurisdizioni, di cui diamo i confini, abbracciano la più gran parte del territorio friulano. Delle altre giurisdizioni si indicò solo il centro con segni speciali, che distinguono le parlamentari dalle dominicali.

Quanto alle comunità rurali, furono indicate nella Carta tutte quelle comprese nel corpo della contadinanza e perciò elencate nei quartieri di questa. Nei territorî, che stan fuori dei quartieri della contadinanza, si omisero di segnare le giurisdizioni dominicali, essendo di pochissima entità, e delle comunità rurali si segnarono soltanto quelle che avessero una certa importanza in sè, oppure nei riguardi topografici.

TRACCIATO DEI CONFINI. — Le difficoltà, che abbiamo più sopra rilevate, si fecero sentire in particolar modo quando si

(1) I nomi non identificati sono: Quaderno, Dolpino, Raisicco, S. Zenone, Zevola, Masarolis (sotto Zegliacco secondo il Giampiccoli), Rauscet, Talazzaia, Cunanins, Casafranca. Per le località, che hanno oggi nome diverso da quello delle alfabetiche e delle vecchie carte, abbiamo segnato entrambi i nomi, mettendo tra parentesi quello attuale: per esempio: Puglia, Casamatta ecc.

trattò di tracciare i confini e più specialmente quelli amministrativi interni. In pochi casi abbiamo potuto seguire le precise indicazioni di un documento: sono, infatti, documentati il confine esterno orientale segnato, come si vedrà, secondo i verbali delle verifiche del 1752-53, il confine della comunità di Portogruaro descritto in una sentenza del 1849 e il confine del dogado (Caorle) con Concordia. Però in molti casi si riuscì ad ottenere un confine certo, mercè indicazioni contemporanee od anteriori all'epoca di cui ci occupiamo; in altri questa certezza si ottenne, invece, col servirsi di documenti cartografici non molto posteriori alla caduta del governo veneto, come, per esempio, la carta austriaca del 1833, alcune mappe censuarie ecc. Così, quando si potè constatare che i paesi compresi in una divisione amministrativa del sec. XIX corrispondevano perfettamente a quelli compresi in una consimile del sec. XVIII, e che in molti punti i confini più antichi coincidevano coi più recenti, si ritenne di poter considerare valido tutto il confine assegnato a quella tal partizione dai documenti più recenti, salve indicazioni in contrario. D'altronde s'ebbe più volte a constatare, nel corso del lavoro, che la permanenza dei confini è di una frequenza addirittura impressionante.

Questi confini « certi », perchè documentati o desunti col criterio poc'anzi dichiarato, furono indicati con un segno diverso dagli altri, che hanno un valore semplicemente indicativo e che furono segnati seguendo confini naturali, indicazioni locali (di persone pratiche dei luoghi e delle tradizioni) ecc. Del resto anche questi confini indicativi quasi sempre (e noteremo più oltre le eccezioni) hanno un'approssimazione molto grande, e, data la scala della carta, si può ritenere che, nella maggior parte dei casi, non possono scostarsi di molto da quelli che effettivamente esistevano (1).

Esponiamo ora i documenti fondamentali, dei quali ci siamo serviti per i singoli confini, ed i criterî che ci hanno guidati nell'avvalercene.

DOCUMENTAZIONE DEI CONFINI. — *Confine politico austro-veneto.* — I confini austro-veneti furono segnati seguendo passo

(1) In certi casi però fu giuocoforza dare al confine un valore puramente astratto: così per i castelli di Torre, Moruzzo, Brazzacco, dei quali le alfabetiche dicono che il loro territorio si limitava « al solo castello ». Altrettanto venne fatto per villaggi o case isolate, per i quali mancava ogni elemento d'indagine anche approssimativa, e cioè per Casafranca, Nebola e S. Pietro di Tavella.

passo i verbali delle verifiche del 1752-1756, riportati dall'Antonini nel suo prezioso volume, che ricorderemo più oltre.

I verbali, però, non parlano del confine, che va, nella vallata del Judri, da Rutars a Sinico; in questa parte soltanto, abbiamo dovuto seguire esclusivamente la carta del Majeroni e del Cappellaris (1), che di solito ci fu di poco aiuto perchè costruita su di una scala relativamente piccola (2). Il confine fu segnato seguendo le indicazioni dei verbali e venne diligentemente identificato sulle tavolette militari 1 : 25.000 e da queste riportato sulla Carta. Abbiamo potuto constatare che esso, di regola, coincide perfettamente o coll'attuale confine politico, o con confini amministrativi, o, infine, con confini naturali, il che ci ha resi vieppiù certi del nostro tracciato. Particolarmente notevole è il tratto del confine austro-veneto dal monte Kuk al monte Baba per le profonde diversità coll'attuale e con quelli del Regno italico.

Confini con altri territorî dello Stato veneto, Cadore e Bellunese. — Non abbiamo compreso il Cadore nella Carta, benchè il luogotenente vi esercitasse una certa supremazia, perchè esso non fa parte del Friuli nè dal lato geografico nè si può dire che allora vi appartenesse dal lato amministrativo, dacchè la superiorità del luogotenente si riduceva a poca cosa, e non c'era alcun legame con gli altri ordini amministrativi della nostra provincia. Fu segnato il confine secondo quello che nei primi decennî del dominio austriaco divideva il Bellunese dal Friuli, coincidendo tale confine con quello dei tempi veneti.

Confini col Trevigiano. — Essi presentano una qualche incertezza (3). Tutte le carte antiche lo segnano concordi lungo il fiume Livenza dalle sorgenti alle foci: così persino il Majeroni e il Cappellaris. Però abbiamo dovuto respingere queste indicazioni cartografiche per seguire le alfabetiche ufficiali che segnano, come compresi nella Patria, paesi e giurisdizioni oltre il Livenza.

(1) In quel tratto abbiamo segnata Casafranca come è segnata nella carta suddetta; ma non ci fu possibile identificare altrimenti la località neppure con attive indagini locali.

(2) Il tracciato segnato da questa carta si scosta talvolta, anche notevolmente, dai confini stabiliti nei verbali, ai quali pure gli autori intervennero! Così S. Quirino presso Cormons è compreso nel territorio veneto, mentre nei verbali è dichiarato esplicitamente che soltanto il « molino nuovo » è veneto, mentre la villa è imperiale. Abbiamo seguito i verbali, naturalmente, e ciò tanto più in quanto che anche il confine amministrativo attuale fra Brazzano e Cormons corre appunto tra S. Quirino e il Molino. Esempio veramente mirabile della permanenza dei confini!

(3) G. G. Liruti, nelle sue *Notizie dei Letterati del Friuli*, Venezia, 1760, I, p. XXIX sg., ha bensì dettata una dissertazione *De' confini del Friuli col Triviglano*, ma purtroppo non se ne ritrae nulla di utile pel nostro argomento.

Abbiamo dovuto, in questo punto, seguire i confini attuali di tali comuni e frazioni oltre il Livenza.

Confini col dogado. — Il confine col dogado sopra Caorle fu segnato in parte secondo l'attuale limite del comune di Caorle, il quale, per il tratto a settentrione, è stabilito da caposaldi posti dalla Serenissima fin dal 1584. Così risulta da una sentenza dell'i. r. pretura di Portogruaro in data del 4 febbraio 1829 (1). A levante esso venne delineato lungo il Lugugnana come l'odierno, solo fino al punto in cui incomincia da questa parte la linea di separazione tra il Comune censuario di Cesarolo e quello di Pineda a destra, ed il territorio di quest'ultimo venne attribuito al dogado perchè, come risulta dalle prime mappe censuarie, esso apparteneva alla comunità di Caorle. Ciò conferma e precisa la notizia che si desume dallo statuto di Cesarolo e Mergariis (1353), secondo la quale il lido del mare tra il Lugugnana ed il Tagliamento era in diretta dipendenza del dogado.

Confini interni. — Quanto alle partizioni nelle quali si divideva il Friuli veneto, partizioni che furono già indicate esaurientemente nella Premessa, ci furon di guida per determinarle i varî elenchi che si trovano citati nella bibliografia. Di essi alcuni indicano le giurisdizioni, alle quali appartenevano i varî villaggi friulani; altri, invece, si riferiscono ai quartieri della contadinanza. Da tali elenchi si desunse l'assegnazione dei singoli villaggi alle varie partizioni: Patria e giurisdizioni che ne sono escluse; contadinanza e territorî ad essa sottratti; singole giurisdizioni ecc. Quanto poi ai confini del territorio delle varie partizioni, già individuate dai villaggi che loro appartenevano, abbiamo già esposto i criterî fondamentali, che ci guidarono quando si parlò della distinzione dei confini. Anche qui, in certi casi, gli elementi offerti dalle carte del sec. XVIII erano del tutto discordanti dalle indicazioni positive dei documenti ufficiali. Ad esempio, la carta annessa all'opuscolo del Giampiccoli, pone il confine meridionale della Carnia al Tagliamento, quello orientale all'Aupa e ciò in contrasto con tutti i documenti e, quel che è più, collo stesso testo esplicativo!

(1) R. Archivio di Stato di Venezia, i. r. Governo, quinquennio 1825-29, fasc. LII,2 sub 9: Sentenza 4 febbraio 1829 dell'i. r. pretura distr. di Portogruaro definente i diritti di pesca delle comunità di Caorle e Concordia.

Si deve poi avvertire che, pochi anni prima del cadere della veneta Repubblica, vennero formati dei nuovi quartieri, i quali servivano soltanto per la circolazione dei capitali delle mani morte; essi hanno per base i quartieri della contadinanza, ma con varie modificazioni. Così pure fu fatta un'altra divisione pel dazio della macina. Naturalmente fu impossibile tener conto di tali modifiche nella Carta, in quanto che esse riguardavano oggetti troppo ristretti.

Confini ecclesiastici. — Sarebbe stato vivo desiderio nostro, l'offrire anche una cartina separata che indicasse le partizioni delle diocesi del Friuli. Però ciò avrebbe condotto ad un aumento non indifferente delle dimensioni del lavoro, con un'utilità molto relativa. Infatti è molto facile il raffigurare tali partizioni, anche servendosi della Carta attuale, quando si tenga presente:

1° che, quanto alla divisione fra la diocesi di Concordia da quella di Udine, a partire dai Forni e dalla Carnia appartenenti a Udine, il confine seguiva il corso dell'Arzino e poi il Tagliamento sino al mare con queste eccezioni: che Turrida e Rivis sulla sinistra di questo appartenevano a Concordia, che Bando di Morsano e S. Paolo sulla destra appartenevano a Udine, che Sesto, Sbroiavacca, Erto (1), Cimolais, Claut, Corbolone, Meduna e di più Castello d'Aviano e Sacile costituivano delle isole nella diocesi Concordiese, soggette a Udine;

2° che, quanto alla spartizione fra le diocesi di Udine e di Gorizia, essa rispondeva completamente alla divisione politica di cui seguiva tutti i frazionamenti (2);

3° che, infine, Latisana e la parte del Friuli soggetta al dogado, alla sinistra del Tagliamento, erano comprese nel patriarcato di Venezia; quella alla destra costituiva la diocesi di Caorle.

* * *

La Carta è stesa nella scala 1 : 200.000, che si dimostrò opportuna a rappresentare il quadro delle divisioni storiche segnate.

(1) Casso, villaggio a valle di Erto, benchè compreso nel Friuli amministrativo, come risulta, fra l'altro, dai confini segnati nella Carta del Cadore (carta 28: *Il Cadorino*) compresa nell'atlante di G. A. MAGINI, *Italia*, Bologna, 1620, era soggetto dal lato ecclesiastico a Castel Lavazzo e perciò a Belluno.

(2) Quanto alla soppressione del patriarcato, oltre all'opera del Renaldis, citata in appendice, ved. la bolla di Benedetto XIV, 6 luglio 1751, riportata nel bollario del detto pontefice, Roma, 1764, to. III, p. 226.

Di elementi propriamente « geografici » furono indicati soltanto i corsi d'acqua principali, fu soppressa affatto l'orografia per ragioni pratiche evidenti (semplicità e chiarezza). L'idrografia segnata è l'attuale; il ricostruire quella dell'epoca considerata avrebbe richiesto un lavoro tutto speciale; e, d'altra parte, così com'è riesce più facile e diretto il confronto cogli attuali confini. Si sono segnati particolari geografici per se stessi senza importanza quando individuavano un confine od avevano un particolare significato: così le rogge dette Piera Cusana presso Codroipo, Brentella di Pordenone, Cragno di Rivignano, la roggia Savorgnana ecc.

* * *

Prima di chiudere questi cenni, dobbiamo ringraziare la Società Storica Friulana, che ha così onorevolmente accolto il nostro lavoro assumendone la pubblicazione, e il prof. Leicht che ci assistè con i suoi consigli.

Ci auguriamo che il nostro lavoro possa avere la bella sorte di richiamare sul tema l'attenzione degli studiosi, così che essi ci confortino dei loro contributi, e si giunga, infine, a poter costruire una grande carta definitiva, che rappresenti completamente la topografia storica della regione friulana nell'epoca passata: compito al quale la Società Storica Friulana ha ben dimostrato di sapersi vivamente interessare.

GIAN LODOVICO BERTOLINI.

UMBERTO RINALDI.

Indicazione delle opere principali che servirono alla costruzione della Carta

I. — MANOSCRITTI.

Elenco delle Ville distribuite nelle Camere [delle mani morte] per gli otto Quartieri della Patria del Friuli. Sta nell'arch. Com. di Udine, vol. gggg, XLIX, p. 317 sgg. Fu riprodotto da G. L. BERTOLINI, *Vecchia divisione amministrativa e documenti per una Carta storica della Patria del Friuli al cadere della Rep. veneta*, in *In Alto*, 1909, n.[i] 4, 5, 6.

LENARDUZZI F., *Descrizione di tutta la diocesi patriarcale d'Aquileia tanto in parte Veneta come in parte Austriaca col confine delle vicine diocesi, 18 ottobre 1748;* ms. in bibl. Arcivescovile di Udine.

Mappe censuarie del R. Catasto.

PETREIO DIONISIO, *Descrittion de la Patria del Friuli*, ms. fr. 8, del sec. XVI, mis. mm. 202 × 151, di fogli 27, in raccolta Leicht di Cividale. È riprodotto nelle *Memorie stor. Forogiuliesi*, VI, 1910, p. 81 sgg.

PISENTI GIO. MARIA, *Nomi delle città, fortezze, castelli e ville della Patria del Friuli*, ms. fr. 7, del sec. XVIII (1718), mis. mm. 15 × 20, di fogli 64, in raccolta Leicht di Cividale. Fu aggiornato fino al 1725. Vi sta annesso l'opuscolo in-16 *Patria del Friuli divisa in otto quartieri*, Udine, 1667

II. — OPERE A STAMPA.

A. — OPERE GENERALI.

Alfabetica delle comunità e ville della Patria del Friuli, Udine, 1769.

ANTONINI P., *Del Friuli ed in particolare dei trattati da cui ebbe origine la dualità politica di questa regione*, Venezia, 1873.

GIAMPICCOLI S., *Notizie del Parlamento e della giurisdizione della Patria del Friuli con la Carta topografica della provincia*, Belluno, 1782.

Guida del Friuli della Società Alpina Friulana, Udine, 1886-1898. [Guide di Udine, del Canal del Ferro e della Carnia, voll. 3].

Itinerario delle distanze delle provincie venete, Venezia, 1863. [Porta i nomi di tutti i comuni e delle loro frazioni al tempo austriaco].
Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli, con annessa *Relazione della Patria del Friuli*, Udine, 1686.
LEICHT P. S., *Studî e frammenti*, Udine, 1903.
MANZANO (DI) F., *Annali del Friuli*, Udine, 1858-79, voll. 7.
MARCHETTANO P., *Nomi della Città, terre, fortezze, castelli et ville de la Patria del Friuli con gli Giuridicenti*, Udine, 1635.
MARINELLI G., *Saggio di cartografia della regione veneta*, Venezia, 1881.
OCCIONI BONAFFONS G., *Bibliografia storica friulana*, Udine, 1883-1899, voll. 3.
PERS (DI) C., *Relazione della Patria del Friuli*, Venezia, 1676.
PORCIA (DI) G., *Descrizione della Patria del Friuli*, Udine, 1897.
PRAMPERO (DI) A., *Saggio d'un glossario geografico friulano dal VI al XIII secolo*, Venezia, 1882.
RENALDIS (DE) G., *Memorie storiche dei tre ultimi secoli del Patriarcato di Aquileja*, Udine, 1888.
Repertorio delle Comunità della Patria del Friuli comprese quelle della Cargna e Cadore con il confronto delle Parochie, alle quali nel spirituale dipendono: raccolte nelle diocesi di Udine, Concordia, e Ceneda... approvato dall' Ill.mo ed Eccell.mo Sig. Alvise Foscari 2.do luogotenente generale della Patria del Friuli, Udine, presso li Gallici della Fontana, [1765-1767].
Statuti della Patria del Friuli rinnovati con terminazioni sindacali, leggi, tariffe, giurisdizioni, Udine, 1785.
Topografia veneta ovvero descrizione dello Stato Veneto, Venezia, 1787, to. IV.
VALENTINELLI G., *Bibliografia del Friuli*, Venezia, 1861.

B. — CARTE COROGRAFICHE E TOPOGRAFICHE.

CAPPELLARIS G. A., *Carta topografica di tutto il territorio del Friuli, Goriziano, Udine etc., delineata ed aumentata*, Venezia, Furlanetto, 1798.
Carta topografica del Regno Lombardo Veneto dell' i. r. Stato Maggiore austriaco, 1833. [Iniziata nel 1807].
Carta (Grande) topografica del Regno d'Italia, Firenze, Istituto Geografico Militare. Fogli e tavolette.
GIAMPICCOLI S., *Laguna e Dogado di Venezia*, in *Descrizione storica e geografica del Veneto Dogado*, Belluno, 1779.
GIAMPICCOLI S., *La Provincia del Friuli*, in *Notizie del Parlamento* cit.
MAJERONI e CAPPELLARIS, *Le Friuli dressé sur la Carte recemment rectifiée par les ordres des M. les sept Députés de la Ville de Udine capitale de la ditte Province*, Venise, 1778.
MALVOLTI G., *Carta topografica della Provincia del Friuli*, Venezia, Zuliani, 1818.
MARINELLI G. e TARAMELLI T., *Carta del Friuli tra i fiumi Livenza ed Isonzo*, Udine, 1879.
Orazione detta in nome della magnifica patria... all'Ecc. del Sig. F. Rota, con annessa Carta del Friuli, Venezia, 1792.

C. — OPERE RIGUARDANTI LE VARIE PARTIZIONI DEL TERRITORIO.

Antro e Merso.

LEICHT M., *La Gastaldia d'Antro*, in *Mem. stor. Forogiuliesi*, VII, 1911, p. 49 sgg.
PODRECCA C., *La Slavia italiana*, Cividale, 1887.

Caorle.

BOTTANI N., *Saggio di una storia della città di Caorle*, Venezia, 1811.

Carnia.

CECCHETTI B., *La Carnia*, in *Atti del R. Istituto Veneto*, serie IV, vol. III.

Cividale.

GRION G., *Guida storica di Cividale e del suo distretto*, Cividale, 1899, voll. 2.
Stampa del territorio del basso piano di Cividal del Friuli, s. l. a.

S. Daniele.

SINI G., *Cronaca della magnifica Comunità di S. Daniele del Friuli, esposta e corredata con note per* G. BARBARO, Venezia, 1865.

Gemona.

LIRUTI G. G., *Notizie di Gemona*, Venezia, 1771.

Latisana.

CASSI G., *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana, 1528-1806*, in *Mem. stor. Forogiuliesi*, VI, 1910, p. 23 sgg.; VII, 1911, p. 108 sgg.
Statuti di Cesarolo e di Mergariis, Portogruaro, 1885.
Latisana e il suo distretto, Venezia, 1858.

Moggio.

BATTISTELLA A., *L'Abbazia di Moggio*, Udine, 1903.

Monfalcone.

ASQUINI B., *Ragguaglio geografico storico del territorio di Monfalcone*, Udine, 1741.
POCAR F., *Monfalcone e il suo territorio*, Udine, 1892.

Palmanova.

Palmanova e il suo distretto, Udine, 1869.

Pordenone.

CANDIANI V., *Ricordi cronistorici*, Pordenone, 1902.
Statuta et privilegia magnificae civitatis Portusnaonis, Venezia, 1755.

Portogruaro.

BERTOLINI D., *Portogruaro: origine e nome*, in *Archivio veneto*, to. VIII, par. II.
DEGANI E., *Il comune di Portogruaro*, Udine, 1891.
DEGANI E., *La diocesi di Concordia*, S. Vito, 1880.
ZAMBALDI B., *Monumenti storici di Concordia... ed annali della città di Portogruaro*, S. Vito, 1840.

Sacile.

Sacile e il suo distretto, Udine, 1868.

Giurisdizioni dei Savorgnan.

Documenti dal sec. XIII al XVIII riprodotti in una grossa stampa *ad lites* del 1818, esistente in Cividale, raccolta Leicht.

Spilimbergo.

Pognici L., *Guida di Spilimbergo e dintorni*, Pordenone, 1885.

Venzone.

Joppi V., *Notizie della terra di Venzone*, Udine, 1871.

S. Vito al Tagliamento.

Altan A., *Memorie storiche della Terra di S. Vito al Tagliamento*, Venezia, 1832.